



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 36

*La disciplina transitoria e di
attuazione della riforma del diritto
societario*

novembre 2003

**LA DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO**

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto delle società di capitali – 2.1. Il regime deliberativo “agevolato” – 2.2. L’attribuzione all’organo amministrativo della competenza per l’adeguamento dello statuto – 2.3. Le modificazioni statutarie anticipate – 2.4. Effetti del mancato adeguamento entro il termine legale – 3. L’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto delle società cooperative – 4. Le altre disposizioni transitorie per le società di capitali – 4.1. Termini per l’iscrizioni nel registro delle imprese – 4.2. Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di società – 4.3. Indirizzo della sede della società – 4.4. Società con capitale sociale inferiore a 120.000 euro – 4.5. Società per azioni unipersonale – 4.6. Società soggette ad altrui direzione e coordinamento – 4.7. Impugnazioni di delibere assembleari – 4.8. Patti parasociali – 4.9. Amministrazione e controllo – 4.10. Controllo giudiziario *ex art.* 2409 – 4.11. Controllo contabile nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – 4.12. Controllo contabile sull’andamento dell’affare nei patrimoni destinati ad uno specifico affare – 4.13. Prestiti obbligazionari – 4.14. Bilanci – 4.15. Obblighi contabili delle s.n.c. e delle s.a.s. interamente partecipate da s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a. – 4.16. Cause di recesso – 4.17. Liquidazione di società – 4.18. Trasformazione eterogenea in società di capitali – 4.19. Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante – 4.20. Formazione fittizia e aumento fittizio del capitale sociale – 5. Le altre disposizioni transitorie per le società cooperative – 5.1. Albo delle Società Cooperative – 5.2. Ambito di applicazione della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente – 5.3. Trasformazione in società lucrative e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici – 5.4. Liquidazione degli enti cooperativi – 5.5. Investitori istituzionali e società di revisione – 6. Norme abrogate – 7. Tabella di sintesi

1. PREMESSA

L’art. 10 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la “*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 2 ottobre 2001, n. 366*”, fissa al 1° gennaio 2004 l’entrata in vigore del nuovo diritto societario.

Un periodo di *vacatio legis* così ampio è stato ritenuto necessario affinché le imprese fossero poste in condizione di adeguare i propri modelli societari alle nuove norme di diritto ed affinché lo stesso legislatore delegato potesse approfondire ed estendere, anche in questa fase, il dialogo e il confronto con l’ambiente scientifico, le rappresentanze professionali ed imprenditoriali. A tal proposito, il legislatore – dopo aver provveduto a pubblicare una prima serie di *errata corrigenda* nel mese di luglio – ha precisato che interverrà

entro fine anno con talune disposizioni correttive e integrative del d.lgs. n. 6/2003 ed ha manifestato l'intenzione di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ulteriori disposizioni modificative del richiamato d.lgs. n. 6/2003, esercitando la facoltà concessa dall'art. 1, co. 5, della legge delega.

Quanto alle regole di attuazione e transitorie, l'art. 9 del d.lgs. n. 6/2003 detta le norme che andranno a modificare la Sezione V del Capo I del r.d. 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Tale articolo disegna un regime transitorio piuttosto articolato, scandito da una pluralità di termini differenti e segnato, invero, da alcune imprecisioni normative ricondotte dai primi commentatori a sviste ora di carattere lessicale ora di ordine logico-sistematico.

Rilevanti eccezioni alla data del 1° gennaio 2004 sono contenute nelle disposizioni che regolano il regime transitorio, le quali prevedono espressamente termini di vigenza anticipata o posticipata (artt. 9 e 10, *ex* d.lgs. n. 6/2003).

Il legislatore ha, infatti, previsto l'immediata applicazione di talune disposizioni della riforma del diritto societario (in particolare, gli artt. 223-*bis* e 223-*sexies* disp. att.); in altri casi si è, invece, sostanzialmente affermata la ultrattività delle norme del codice civile attualmente vigenti, procrastinando la loro caducazione rispetto alla data del 1° gennaio 2004 (artt. 218, 223-*bis*, co. 4, 223-*ter*, 223-*octies*, 223-*novies* e 223-*undecies*, co. 1 e 2, disp. att.).

A partire dal 1° gennaio 2004, ai sensi degli artt. 223-*bis*, co. 5, e 223-*duodecies*, co. 5, disp. att., non possono più essere iscritte nel registro delle imprese le società di capitali e le società cooperative, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto legislativo di riforma.

Aggiunge la norma che in tal caso trova applicazione l'art. 2331, co. 4, *ex* d.lgs. n. 6/2003, a mente del quale le somme depositate al momento della costituzione della società non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese; e, comunque, se l'iscrizione non ha avuto luogo entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggi (come nel caso di istituti di credito e società d'assicurazione), esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

In altre parole, la norma di diritto transitorio si riferisce tanto alle ipotesi delle società che saranno costituite a partire dal 1° gennaio 2004, per le quali – come è ovvio – si applicherà la riforma del diritto societario, quanto alle ipotesi di società costituite prima della riforma, ma che al 1° gennaio 2004 non risultino ancora iscritte nel registro delle imprese.

In entrambi i casi, stante l'esclusiva competenza del notaio a svolgere il controllo di legalità in merito all'atto ricevuto e, conseguentemente, a richiederne l'iscrizione al registro delle imprese, la "sanzione" prevista sarebbe quella del rifiuto da parte del notaio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese.

È interessante notare che al verificarsi di questa circostanza troverebbe, invero, applicazione anche il secondo comma dell'art. 2331 il quale, introducendo un'importante novità, prevede per le operazioni

compiute in nome della società prima dell'iscrizione la responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno agito per conto della società, insieme con il socio unico fondatore ed i soci che hanno consentito il compimento dell'operazione.

In conclusione, come osservato in dottrina, un atto costitutivo stipulato nel mese di dicembre 2003 che contenesse disposizioni contrarie a norme imperative introdotte dalla riforma dovrebbe necessariamente essere iscritto entro e non oltre la fine dell'anno.

2. L'ADEGUAMENTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il primo comma dell'art. 223-*bis* disp. att. impone alle s.p.a, alle s.r.l. ed alle s.a.p.a., iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Pertanto, fino a tale data, l'atto costitutivo e lo statuto, come si legge nell'art. 223-*bis*, co. 4, disp. att., conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni inderogabili introdotte della riforma.

In via preliminare, è utile osservare che l'adeguamento si rende necessario esclusivamente quando nell'atto costitutivo oppure nello statuto esistono previsioni contrastanti con le norme imperative introdotte dalla nuova riforma.

2.1. *Il regime deliberativo "agevolato"*

Al fine di agevolare l'operatività della riforma, il legislatore – oltre ad aver assegnato un "congruo" termine – ha previsto un eccezionale meccanismo deliberativo per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti. Ai sensi del secondo comma dell'art. 223-*bis* disp. att., infatti, *"le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti"*.

È, dunque, consentito all'assemblea straordinaria di modificare l'atto costitutivo al fine di adeguarlo alle norme inderogabili e derogabili (secondo alcuni perché ciò sia possibile sarebbe, invero, necessario un collegamento almeno funzionale fra queste ultime e le prime), derogando alle disposizioni in tema di *quorum* deliberativo (l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice, in luogo delle maggioranze qualificate previste dalla legge o eventualmente dallo statuto) e di *quorum* costitutivo (l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato).

Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente fino al 30 settembre 2004; deve, dunque, escludersi che in sede di adeguamento alla riforma oltre tale data possano trovare applicazione i *quorum* previsti dall'art. 223, co. 2, disp. att. e ricomprende, secondo alcuni, anche le deliberazioni adottate anticipatamente (vale a dire le deliberazioni conformi alla riforma adottate prima del 1° gennaio 2004).

Altra parte della dottrina, muovendo dalla constatazione che le norme agevolative in esame rappresentano una straordinaria deroga ai principi in tema di maggioranza oggi vigenti per le modificazioni, e nel timore che l'adeguamento alla riforma diventi facile occasione per rivoluzionare il contenuto di statuti "blindati", suggerisce un'interpretazione più prudente e rigorosa delle disposizioni in esame.

Innanzitutto, alla stregua del dato testuale, come accennato in precedenza, i *quorum* agevolativi dovrebbero essere applicati alle deliberazioni che hanno l'esclusivo scopo di rimuovere dallo statuto una o più clausole in contrasto con la riforma.

Ne consegue che l'adeguamento dovrebbe essere circoscritto alle sole norme imperative ed al più a qualche altra norma collegata da un nesso di causalità con le prime che ne imponga e ne giustifichi l'introduzione.

In secondo luogo, stante il carattere di eccezionalità delle norme in esame ed in mancanza di una espressa previsione in tal senso, dovrebbe escludersi che i *quorum* deliberativi previsti dal secondo comma dell'art. 223-bis disp. att. possano essere applicati alle deliberazioni eventualmente adottate prima della fase transitoria. In altre parole l'efficacia temporale di tale norma andrebbe dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, al 30 settembre 2004, data in cui scade il termine entro cui le società devono adeguare i loro statuti alle norme inderogabili dettate dalla riforma; non potrebbe dunque estendersi anche alle deliberazioni adottate anticipatamente rispetto all'entrata in vigore della riforma.

2.2 L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza per l'adeguamento dello statuto

Il terzo comma dell'art. 223-bis disp. att. stabilisce che "*le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti*".

La formulazione letterale della norma appare poco chiara.

Gli interpreti, per effetto del rinvio all'art. 2365, co. 2, ed in analogia a quanto stabilito dalla meno oscura previsione in materia di cooperative di cui all'art. 223-duodecies, co. 3, disp. att., ritengono che la norma debba essere intesa nel senso che lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme introdotte dalla riforma.

Di conseguenza, entro il 30 settembre 2004 l'assemblea straordinaria – con le stesse maggioranze concesse per ottemperare all'obbligo di adeguamento statutario previste dall'art. 223-bis, co. 2, – può, una volta modificato in tal senso lo statuto, attribuire agli amministratori la competenza dell'assunzione delle delibere concernenti l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili (e derogabili) introdotte dalla riforma del diritto societario.

2.3. Le modificazioni statutarie anticipate

La legge prevede per le società di capitali la possibilità di modificazioni statutarie anticipate.

Dispone l'art. 223-bis, co. 6, che *“Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione”*.

È questo un caso di anticipazione della vigenza delle norme della riforma che permette alle società ed ai professionisti che le assistono di scadenzare, questa volta “preventivamente”, gli adempimenti necessari per adeguarsi alla riforma.

Anche tale disposizione ha suscitato, però, alcuni dubbi interpretativi.

In primo luogo, infatti, il legislatore, da un lato, consente alle società già esistenti di deliberare modificazioni statutarie prima del 1° gennaio 2004 e, dall'altro, impone di iscrivere tali deliberazioni in un momento successivo a tale data, prevedendo, inoltre, che solo a partire da tale data inizia a decorrere l'efficacia di siffatte clausole.

Il legislatore non ha previsto tuttavia un limite temporale entro il quale le modificazioni statutarie devono essere iscritte nel registro delle imprese.

Se ne desume, alla luce della *ratio* della norma e dei principi generali, che il termine di 30 giorni dall'assemblea, richiesto per l'iscrizione delle deliberazioni modificative dello statuto, viene semplicemente posticipato ed inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004.

In secondo luogo, il legislatore ammette che nel corso del 2003 la costituzione di una società possa avvenire in conformità al nuovo diritto societario, ovvero con la contestuale adozione di un “doppio statuto”, uno conforme alla disciplina vigente, l'altro alla normativa della riforma. Anche in quest'ultimo caso, le clausole statutarie conformi alla riforma avrebbero comunque efficacia solo dall'entrata in vigore della riforma.

Se ne desume in dottrina che, in tal caso, il notaio – ricevuti gli atti e compiuto con esito positivo il relativo controllo di legalità – dovrebbe presentare nell'ordinario termine di 30 giorni la domanda unica di iscrizione e deposito del testo integrale di statuto attualmente vigente, dovendo poi provvedere alla richiesta di iscrizione e deposito del testo dello statuto ad efficacia differita successivamente al 1° gennaio 2004 e comunque non oltre 30 giorni da tale data.

Al fine di evitare questa complessa procedura nella pratica è emersa una diversa tecnica di redazione degli statuti. Si tratta dei cosiddetti statuti “ibridi” che adottano clausole di portata generale (quali *“ove la legge lo consenta”* oppure *“secondo la legge al tempo vigente”*) tali da consentire, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, l'automatico adeguamento dello statuto alle novità introdotte dalla riforma.

Entrambe le tecniche sono legittime ed essenzialmente equivalenti.

Si ritiene inoltre ammissibile un'ulteriore ipotesi: la costituzione nel 2003 di una società disciplinata esclusivamente dalla nuova normativa, il che sembra inconfutabile per le società che verranno costituite successivamente al 1° dicembre 2003. Il notaio provvederà ad iscrivere siffatte società a partire dal 1° gennaio 2004.

In ordine all'anticipato adeguamento dello statuto alla riforma societaria, sembra, infine, possibile che il notaio si astenga dal presentare nel corso del 2003 la domanda di iscrizione delle deliberazioni modificative, eseguendo tale formalità nell'anzidetto termine, ovvero non oltre il 30 gennaio 2004.

2.4 *Effetti del mancato adeguamento entro il termine legale*

Resta da risolvere un'ultima questione: quali sono al 30 settembre 2004 le conseguenze del mancato adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti alle norme inderogabili introdotte dalla riforma?

In via preliminare, pare utile osservare che il termine del 30 settembre 2004 rappresenta il limite temporale degli adeguamenti obbligatori (o necessari), vale a dire alle sole norme inderogabili.

Come è stato osservato in dottrina, l'operazione di adeguamento consiste nel rendere il nuovo atto costitutivo e il nuovo statuto, come risultante dalla delibera assembleare, effettivamente conformi al nuovo modello legale di società voluto dal legislatore delegato.

In ordine all'atto costitutivo, secondo alcuni, l'adeguamento obbligatorio dovrà dunque riportare quei dati che in via di principio hanno la funzione di "marcare" i caratteri strutturali dell'impresa e che il legislatore delegato ha indicato, principalmente, nell'art. 2328 per la s.p.a. e nell'art. 2463 per la s.r.l..

In particolare, la dottrina prevalente riconduce fra gli adeguamenti obbligatori la previsione contenuta nell'art. 2328, co. 2, n. 3, – e, per le s.r.l., nell'art. 2463, co. 2, n. 3, – ai sensi del quale l'atto costitutivo deve indicare "*l'attività che costituisce l'oggetto sociale*".

In altre parole, si ritiene che questa norma sia inderogabile ed imponga alla società di specificare – chiaramente ed analiticamente – le attività che essa si propone di svolgere, escludendo, come da tempo affermato anche in giurisprudenza, la legittimità di formulazioni eccessivamente generiche ed onnicomprensive.

Secondo altri, stante il carattere prevalentemente "storico" dell'atto costitutivo, questo non dovrebbe formare oggetto di interventi in adeguamento. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla mancata indicazione della data e del luogo di costituzione delle persone giuridiche socie (artt. 2328, co. 2, n. 1, e 2463, co. 2, n. 1); si ritiene, infatti, che la previsione di questi elementi essenziali dovrebbe operare solo per le società di nuova costituzione o per l'ingresso di nuovi soci.

Analogamente, si ritiene, come approfondiremo nel proseguo, che la sostituzione della sede sociale con l'indicazione del Comune ove la sede è posta (artt. 2328, co. 2, n. 2, e 2463, co. 2, n. 2) rappresenti per le società costituite antecedentemente al 1° gennaio 2004 un adeguamento a carattere meramente facoltativo (o volontario).

In ordine allo statuto, e tenendo conto della (verosimile) realtà attuale degli assetti contrattuali, affinché vi sia conformità alla riforma sarà necessario sostanzialmente eliminare quelle regole dell'organizzazione che risultino incompatibili con la nuova disciplina inderogabile.

Il vuoto statutario così creato potrebbe essere colmato:

- automaticamente, ovvero attraverso un meccanismo di sostituzione di diritto con il regime legale delle clausole incompatibili con le regole dettate dalla riforma;

- oppure modificando l’assetto statutario attraverso richiami o riproduzioni delle regole generali, imperative e non, dettate dal legislatore delegato;
- oppure introducendo specifiche clausole per le materie riservate all’autonomia privata.

È utile ricordare che uno degli obiettivi della riforma è proprio quello di valorizzare l’autonomia negoziale dei privati, con la conseguenza che sono numerosi, ampi ed innovativi, soprattutto per la s.r.l., gli spazi lasciati alla libera determinazione dei soci; ne consegue che, in occasione dell’adeguamento “facoltativo” dello statuto, le società potrebbero aprirsi ad innovazioni rilevanti (adeguamento che, una volta entrata in vigore la riforma, riguardando norme non imperative, potrebbe, invero, essere attuato in qualsiasi momento). Ciò posto, in merito al mancato adeguamento entro il termine del 30 settembre 2004, è necessario osservare che, pur nel silenzio della legge, la relazione governativa, in maniera definita da alcuni “*sorprendente*”, sostiene che “*dal carattere inderogabile delle nuove disposizioni deriva la logica conseguenza che, in caso di mancato adeguamento, le società non possono ulteriormente operare, sì che si è previsto una causa di scioglimento ope legis*”.

Vista l’incongruità di una tale previsione rispetto ai principi generali, ed in particolar modo al principio della conservazione dell’impresa sociale, e stante la mancanza di una espressa previsione di legge, deve ritenersi che la sanzione per il mancato adeguamento più correttamente possa essere ravvisata nell’inefficacia della clausola incompatibile con le norme del nuovo ordinamento societario. Con la conseguenza che, laddove necessario, la norma statutaria inefficace, poiché non conforme alla riforma, verrà sostituita di diritto (*ex art. 1339 c.c. oppure ex art. 1419, u.c., c.c.*) con quella legale, dettata in via generale dal legislatore.

Siffatta interpretazione – circa l’inefficacia sopravvenuta della clausola e la sua sostituzione legale – appare avvalorata, *a contrariis*, dal dettato dell’art. 223-*bis*, co. 4, laddove prevede che le previgenti disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo “*conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto*”.

3. L’ADEGUAMENTO DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Fermo restando che a partire dal 1° gennaio 2004 non possono più essere iscritte nel registro delle imprese le società cooperative, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto legislativo (223-*duodecies*, co. 5, disp. att.), le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004 devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004 (art. 223-*duodecies*, co. 1, disp. att.).

Fino a tale data, come tiene a precisare il legislatore, in ogni modo, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto (art. 223-*duodecies* disp. att.).

Come si legge nella relazione governativa, il termine più ampio di quello concesso alle società di capitali consegue alla constatazione che l’adeguamento per le cooperative è laborioso e complicato.

In primo luogo, fra le novità più rilevanti della riforma vi è, infatti, l'introduzione della definizione di “*cooperativa a mutualità prevalente*” accompagnata dal riconoscimento delle agevolazioni fiscali esclusivamente a vantaggio di queste ultime.

Stabilisce, infatti, il riformatore che “*le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente*” (art. 223-duodecies, co. 6, disp. att.); e, al contempo, che “*conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004*” (art. 223-duodecies, u. co., disp. att.). Ciò non toglie che, come ulteriore conseguenza, le disposizioni agevolative e di esenzione diverse da quelle fiscali riconosciute *ante* riforma restino in vigore e siano dunque applicabili sia alle cooperative a mutualità prevalente sia a quelle diverse.

L'adeguamento alle disposizioni della riforma, quindi, si rende necessario per tutte quelle cooperative che, pur non presentando allo stato attuale i caratteri della “*prevalente mutualità*” come definiti dal decreto delegato (artt. 2511 e ss.) desiderino continuare a godere del regime fiscale agevolato.

In secondo luogo, come si legge nella relazione, il passaggio dalla non prevalenza alla prevalenza non si realizza con il semplice adeguamento formale dello statuto, ma richiede modificazioni di carattere sostanziale, implicando necessariamente la definizione di un nuovo assetto dell'attività economica dell'impresa.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per le società di capitali, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo deliberativo semplificato per permettere l'adeguamento delle società cooperative alla normativa introdotta dalla riforma:

- le deliberazioni dell'assemblea straordinaria necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili – ma secondo alcuni anche a quelle derogabili – possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti;
- l'assemblea straordinaria, con le medesime modalità e *quorum*, può attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365, co. 2, la competenza all'assunzione delle deliberazioni necessarie per l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni.

È interessante notare come il legislatore non abbia previsto la possibilità di adottare nel corso del 2003 adeguamenti “anticipati”.

4. LE ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

4.1. *Termini per l'iscrizioni nel registro delle imprese*

In conseguenza dell'eliminazione dell'omologazione degli atti costitutivi e delle delibere assembleari, sostituita dal controllo preventivo di legalità demandato al notaio, l'art. 223-*quinquies* precisa – riportando integralmente il testo della norma contenuta nell'art. 32, co. 2, della l. n. 340/2000 – che tutti i termini

previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari iniziano a decorrere dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

4.2. Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di società

Ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att., nel caso in cui la costituzione di una società o la sua modificazione siano condizionate al rilascio di specifiche autorizzazioni (si pensi all'esercizio di attività bancarie ed assicurative) e queste vengano rilasciate in un momento successivo alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla deliberazione della modificazione, i termini previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese – rispettivamente 20 giorni in caso di costituzione e 30 giorni in caso di modificazione – decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

Uno specifico potere è inoltre conferito alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni: qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o invalidità di tali autorizzazioni, queste possono proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza pone la società in liquidazione (art. 223-*quater* disp. att.).

Tale ultima disposizione opera, di fatto, come un'ulteriore causa di nullità delle società.

4.3. Indirizzo della sede della società

Tra le modificazioni a carattere facoltativo che possono essere introdotte in adeguamento alla riforma, vi è quella dell'eliminazione dall'atto costitutivo dell'indirizzo della sede sociale (fino ad ora ritenuto elemento essenziale).

Alla luce della riforma è, infatti, sufficiente l'indicazione nell'atto costitutivo del solo Comune ove sono poste la sede e le eventuali sede secondarie (artt. 2328, co. 2, n. 2, e 2463, co. 2, n. 2).

Di contro, per rendere pubblico l'indirizzo della sede sociale si è ritenuto sufficiente l'indicazione, al momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese, dell'indirizzo comprensivo della via e del numero civico.

In caso di un eventuale trasferimento della sede, la modifica dell'indirizzo deve essere comunicata con apposita dichiarazione presso il registro delle imprese (art. 111-*ter* disp. att.).

Come si legge nella relazione che accompagna il decreto delegato, tale adempimento, da un lato, garantisce la completa identificabilità della società che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese, dall'altro, permette il costante aggiornamento dei relativi dati.

È di tutta evidenza come il sistema di pubblicità prescelto renda più agevole il trasferimento della sede sociale: se la variazione avviene all'interno dello stesso comune, non sarà più necessario modificare lo statuto e l'atto costitutivo.

Si ritiene, infine, che in assenza di ulteriori precisazioni, queste disposizioni si applichino esclusivamente:

- alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2004;

- alle società costituite antecedentemente a tale data che mutino il loro indirizzo successivamente all'entrata in vigore della riforma.

4.4. Società con capitale sociale inferiore a 120.000 euro

Stabilisce l'art. 223-ter disp. att. che le s.p.a. con un capitale sociale inferiore al nuovo limite minimo previsto dalla riforma (120.000 euro) possono conservare la forma di s.p.a. per tutto il tempo della loro durata previsto nell'atto costitutivo e stabilito prima dell'entrata in vigore della riforma.

In altre parole, nel corso del 2003 e per tutta la durata della società, le s.p.a., preesistenti all'entrata in vigore della riforma, possono continuare a dotarsi di un capitale sociale “*non inferiore a 100.000 euro*” (art. 2327 c.c.).

Così che, prima della scadenza dei termini di durata, non è richiesto alla s.p.a. nessun adeguamento del capitale minimo sociale. Una volta decorsi tali termini, qualora i soci decidano di prorogare la società, essi dovranno contestualmente provvedere all'adeguamento del capitale sociale, pena lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Come osservato in dottrina, il mancato tempestivo adeguamento del capitale sociale costituisce, pertanto, l'unica vera ipotesi di adeguamento obbligatorio dal cui inadempimento consegue lo scioglimento *ope legis* della società.

4.5. Società per azioni unipersonale

Il legislatore delegato, innovando sul punto, ha stabilito che la s.p.a. possa essere costituita sia per contratto sia per atto unilaterale (art. 2328, co. 1) ed ha, al contempo, assoggettato la s.p.a. unipersonale a specifici obblighi in materia di conferimenti (art. 2342, co. 2 e 4) e di pubblicità (art. 2362).

In ordine al regime di pubblicità, le norme di diritto transitorio prevedono che, qualora la unipersonalità della società sussista anteriormente al 1° gennaio 2004, il termine di trenta giorni per l'iscrizione della dichiarazione di unipersonalità nel registro delle imprese, previsto dall'art. 2362, inizi a decorre da tale data (art. 223-*vicies bis* disp. att.).

4.6. Società soggette ad altrui direzione e coordinamento

In materia di gruppi di società ovvero, secondo la formulazione prescelta dal legislatore, in caso di “*società soggette ad altrui direzione e coordinamento*”, è ugualmente previsto che sia data pubblicità dello *status* di appartenenza al gruppo mediante iscrizione in una apposita sezione del registro delle imprese. Il legislatore nulla dispone circa i termini entro cui provvedere a tale adempimento pubblicitario; si ritiene, però, che possa analogicamente richiamarsi quanto previsto in materia di s.p.a. unipersonale (si veda il paragrafo precedente).

4.7. *Impugnazioni di delibere assembleari*

Ai sensi dell'art. 223-*sexies* disp. att., le disposizioni in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari dettate dalla riforma, e precisamente quelle in materia di:

- annullabilità delle deliberazioni (art. 2377 *ex* d.lgs. n. 6/2003);
- procedimento d'impugnazione (art. 2378);
- nullità delle deliberazioni (art. 2379);
- sanatoria della nullità (art. 2379-*bis*),
- invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni (art. 2379-*ter*);
- invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (art. 2434-*bis*)

si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia, aggiunge la norma, “*se i termini per l'impugnazione scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004*”.

La norma sembra stabilire un'anticipazione dell'applicazione di alcune delle più innovative disposizioni introdotte dalla riforma.

Come osservato da una parte della dottrina, le norme in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari, nulle od annullabili, con i relativi termini di impugnazione, sarebbero dunque immediatamente applicabili alle deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della riforma, sempre che non si sia agito per l'impugnazione ovvero la società non sia stata già citata in giudizio. In tal caso, i giudizi già pendenti proseguirebbero secondo le norme attualmente vigenti.

Inoltre – al fine di consentire agli operatori di utilizzare correttamente i nuovi strumenti – tutti i termini per impugnare le deliberazioni adottate prima del 1° gennaio 2004 sono prorogati fino al 31 marzo 2004, qualora scadano entro tale data.

In altre parole, si ritiene che per le deliberazioni assunte prima del 1° gennaio 2004, l'azione di annullamento e di annullabilità possa essere proposta entro il 31 marzo, anche quando alla luce delle norme del decreto di riforma l'azione diretta a far valere l'invalidità della delibera sia già prescritta.

Altra parte della dottrina, al fine di porre un limite all'estensione dei termini per l'impugnazione delle deliberazioni invalide, ritiene, invece, più corretto interpretare la norma nel senso che le deliberazioni annullabili alla luce della legge vigente – la quale prevede un termine trimestrale – non possano essere più impuginate (sarebbero, dunque, escluse dalla proroga), qualora il termine trimestrale sia scaduto prima del 1° gennaio 2004.

4.8. *Patti parasociali*

La riforma del diritto societario, introducendo una specifica disciplina in materia di patti parasociali, ha, con norma imperativa, dettato per la loro durata il limite di cinque anni (art. 2341-*bis*); per i patti parasociali

stipulati prima del 1° gennaio 2004 tale limite inizia a decorrere proprio da tale data (art. 223-*vicies semel* disp. att.).

4.9. Amministrazione e controllo

Ai sensi dell'art. 223-*septies*, le nuove disposizioni della riforma che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci si applicano, salvo che non sia diversamente disposto, ed in quanto compatibili:

- per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza;
- per le società che abbiano adottato il sistema monistico, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione

Nessuna specifica disposizione è prevista in ordine al collegio sindacale.

Sembrerebbe corretto, dunque, ritenere che la nuova disciplina del tradizionale organo di controllo trovi applicazione a partire dal 1° gennaio 2004. Tale conclusione, però, lascia aperti alcuni problemi.

In ordine alle cause di incompatibilità per i sindaci (art. 2399, *ex d.lgs. n. 6/2003*), la riforma del diritto societario ha inserito nuove e più ampie cause di ineleggibilità e di decadenza. Ne consegue che, con l'entrata in vigore della riforma, le società sono chiamate a verificare se i propri sindaci abbiano o non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2399.

Ci si chiede se il mancato possesso dei richiamati requisiti comporti per i componenti del collegio la decadenza immediata della carica ovvero se questi possano rimanere in carica; e, se sì, fino a quando. Fino a che la società provveda ad adeguare il proprio statuto alla nuova normativa oppure fino alla scadenza del loro mandato?

Tale ultima soluzione pare preferibile; in altri termini, si ritiene che tale norma non trovi applicazione per i sindaci già in carica e per tutta la durata del loro mandato.

In ordine al controllo contabile, il decreto delegato ha previsto la separazione del controllo contabile (esercitato da un revisore) dal controllo sull'amministrazione (esercitato, nel modello tradizionale, dal collegio sindacale).

Il controllo contabile può essere ancora esercitato solamente nell'ipotesi residuale recata dall'art. 2409 *bis*, co. 3, ai sensi del quale “*lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale*”. Siffatte società possono dunque affidare il controllo contabile al collegio sindacale solo in caso di apposita previsione statutaria in tal senso.

Si ritiene allora necessaria una lettura estensiva di tale norma; atteso che il collegio sindacale è stato nominato con l'atto costitutivo prima della riforma, si può prevedere la “ultrattività” della nomina di carattere “statutario” almeno fino al momento in cui la società provvederà all'adeguamento del proprio statuto.

Infine, in ordine a tempi e modalità, sembra corretto il suggerimento di quanti individuano come limite del controllo contabile dei sindaci l'approvazione del bilancio chiuso prima del 1° gennaio 2004. Da questo

momento in poi l'organo amministrativo dovrà provvedere a convocare l'assemblea, affinché, in sede ordinaria, nomini il soggetto incaricato del controllo contabile oppure, in sede straordinaria, attribuisca tale competenza al collegio sindacale.

4.10. Controllo giudiziario ex art. 2409

Rilevanti modificazioni sono state introdotte dalla riforma anche in merito al controllo giudiziario *ex art. 2409*; in particolare, importanti novità sono state previste dalle norme di attuazione con riguardo alle funzioni ed ai poteri dell'amministratore giudiziario.

L'art. 92 disp. att. dispone che il decreto *ex art. 2409* di nomina dell'amministratore giudiziario nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. – la novella, infatti, esclude l'assoggettamento al controllo giudiziario per le s.r.l. – priva l'imprenditore, a decorrere dalla data del decreto stesso, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

Il riformatore specifica, inoltre, che – salvo che il decreto disponga diversamente – l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del tribunale in composizione collegiale, e non più del presidente del tribunale. Siffatta autorizzazione condiziona altresì l'efficacia delle deliberazioni adottate dall'amministratore giudiziario il quale abbia preventivamente ricevuto dall'assemblea il potere di compiere tali atti.

Il tribunale determina, inoltre, il compenso dell'amministratore giudiziario.

Con l'art. 94, il legislatore delegato ha voluto precisare che nell'adempiere ai propri doveri l'amministratore giudiziario deve comportarsi con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio; egli può comunque essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.

È interessante osservare, in primo luogo, come il parametro prescelto per misurare la diligenza dell'amministratore giudiziario richiami quello adottato dalla riforma per gli amministratori ed i sindaci. Sembra dunque che anche in questo caso si alluda al regime di responsabilità del professionista e che trovi applicazione l'art. 1176, co. 2.

In secondo luogo, dal combinato disposto degli artt. 2409 e 94 disp. att., si evince che l'amministratore giudiziario può essere revocato su richiesta del collegio sindacale, del comitato per il controllo della gestione oppure, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale, del pubblico ministero.

L'art. 103 disp. att. stabilisce, inoltre, che i provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 – ispezione della società, revoca degli amministratori e/o dei sindaci, nomina degli amministratori giudiziari – sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato entro cinque giorni all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione a cura del cancelliere. È stato, dunque, cancellato il riferimento alla comunicazione alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione del registro delle imprese che doveva essere effettuata fino a quando non fosse stato istituito il registro delle imprese.

In ordine al fenomeno cooperativo, si deve rammentare che, secondo il nuovo art. 106 disp. att., le norme degli artt. 92, 93 e 94 si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, intendendosi sostituita nei poteri del tribunale l'autorità

governativa che ha nominato il commissario. Infine, l'art. 223-*novies* stabilisce che: “*i procedimenti previsti dall'articolo 2409, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte [dalla riforma] comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate*”.

In particolare, come precisa la relazione governativa, relativamente alle s.r.l. per le quali la riforma esclude l'assoggettamento alla procedura *ex art.* 2409, si ritiene che nei procedimenti pendenti al 1° gennaio 2004 il tribunale competente sia tenuto a valutare se le irregolarità denunciate ancora persistano, ovvero debbano ritenersi sanate dall'adeguamento; in tal caso il giudice dovrà dichiarare cessata la materia del contendere.

Questa facoltà non è invece prevista per le società cooperative, laddove l'art. 223-*vicies* stabilisce esclusivamente che ai procedimenti previsti dall'art. 2409 c.c., pendenti al 1° gennaio 2004, continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

4.11. Controllo contabile nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Consob (art. 2409-*bis*, co. 2).

Precisa, in particolare, la seconda parte dell'art. 111-*bis* disp. att. che in questo caso si applicano alla società di revisione le disposizioni degli artt. 155, co. 2, 162, co. 1 e 2, 163, co. 1 e 4, del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.).

4.12. Controllo contabile sull'andamento dell'affare nei patrimoni destinati ad uno specifico affare

In merito alla possibilità di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-*bis* e ss.), la innovativa disciplina della riforma prevede, tra l'altro, che il controllo contabile sull'andamento dell'affare – al ricorrere di certe circostanze (ovvero quando la società, che non sia già soggetta alla revisione contabile, abbia emesso strumenti finanziari inerenti al patrimonio destinato allo specifico affare e questi ultimi siano circolati o per lo meno siano destinati a circolare fra il pubblico “*in misura rilevante*”, sempre che non siano offerti ai soli investitori professionali) – sia attribuito ad una società di revisione, e non ad una persona fisica, che deve essere nominata nella stessa deliberazione di costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-*ter*, lett. *e*).

Chiarisce, inoltre, il legislatore che, in tale ipotesi, la società di revisione è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob a norma delle leggi speciali (art. 111-*quater* disp. att.).

4.13. Prestiti obbligazionari

In materia di obbligazioni, il legislatore ha voluto precisare che la disciplina della riforma si applica anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004 (art. 223-*decies* disp. att.); troveranno applicazione, in particolare, le norme in materia di:

La disciplina transitoria e di attuazione della riforma del diritto societario

- assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 *ex d.lgs. n. 6/2003*);
- impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (art. 2416);
- rappresentante comune (art. 2417);
- obblighi e poteri del rappresentante comune (art. 2418);
- azione individuale degli obbligazionisti (art. 2419);
- sorteggio delle obbligazioni (art. 2420).

Si tratta in sostanza della previsione di una sorta di retroattività delle suddette disposizioni.

4.14. Bilanci

La transizione al nuovo diritto societario prevede specifiche disposizioni in materia di bilanci.

Ai sensi dell'art. 223-*undecies* disp. att., i bilanci relativi ad esercizi chiusi:

- prima del 1° gennaio 2004 sono redatti obbligatoriamente secondo le leggi anteriormente vigenti;
- tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti facoltativamente secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti obbligatoriamente secondo le nuove disposizioni.

Infine, in materia di bilanci delle società cooperative si prevede, ai sensi dell'art. 223-*octiesdecies* disp. att., che i bilanci relativi ad esercizi chiusi:

- prima del 1° gennaio 2004 sono redatti obbligatoriamente secondo le leggi anteriormente vigenti;
- tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 possono essere redatti facoltativamente secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti obbligatoriamente secondo le nuove disposizioni.

Si è osservato che nel redigere i bilanci secondo le disposizioni vigenti, l'organo amministrativo dovrebbe comunque operare tenendo conto delle novità della riforma. Al contempo, i bilanci redatti secondo le nuove disposizioni dovrebbero seguire, per quanto possibile, criteri di continuità con i bilanci precedenti, in modo da rendere confrontabili i primi con i secondi; le novità intervenute dovrebbero trovare dettagliata spiegazione nella nota integrativa.

4.15. Obblighi contabili delle s.n.c. e delle s.a.s. interamente partecipate da s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.

Un'importante novità è introdotta dall'art. 111-*duodecies* disp. att. relativamente alle s.n.c. e alle s.a.s. interamente partecipate da società di capitali: *“qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni”*.

Devono, inoltre, redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

4.16. Cause di recesso

L'art. 223-*vicies ter* stabilisce che, fino al 30 giugno 2004, in caso di deliberazioni aventi ad oggetto l'eliminazione delle cause di recesso previste dallo statuto oppure di quelle previste, salvo diversa disposizione dello statuto, dall'art. 2437, co. 2, ovvero in caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine oppure l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, non trova applicazione l'art. 2437, co. 1, lett. e).

In altri termini, il legislatore ha ritenuto opportuno non applicare in queste ipotesi la norma che riconosce il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'adozione di siffatta deliberazione.

Negare nel periodo transitorio il diritto di *exit* in deroga alla regola generale, come è stato osservato, è giustificato dalla finalità di agevolare l'operazione di adeguamento alla riforma senza compromettere la continuità e la stabilità dell'assetto societario.

4.17. Liquidazione di società

Il 1° gennaio 2004 costituisce lo spartiacque fra vecchia e nuova disciplina anche in materia di liquidazione delle società di capitali e società cooperative.

E specificatamente, ai sensi dell'art. 218 (che sostituisce la precedente disciplina transitoria) e dell'art. 223-*noviesdecies* disp. att., è stabilito che:

- le società poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori;
- le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

4.18. Trasformazione eterogenea in società di capitali

Posto che con la riforma il legislatore ha fatto cadere il tradizionale divieto di trasformazioni eterogenee in società di capitali (art. 2500-*octies*), l'art. 223-*octies*, co. 1, disp. att. stabilisce che la trasformazione eterogenea in società di capitali è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non ne consegua distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati:

- con contributi di terzi;
- in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.

In quest'ultima ipotesi, inoltre, la trasformazione è consentita esclusivamente qualora siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione eterogenea in società di capitali non è consentita, stante la disciplina speciale che le regola, alle fondazioni bancarie (art. 223-*octies*, co. 2, disp. att.).

Ratio della norma è limitare la facoltà di trasformazione di associazioni e fondazioni in società di capitali riconosciuta dalla disciplina della riforma, circoscrivendola alle sole ipotesi in cui la trasformazione avvenga senza incidere negativamente sugli apporti ottenuti da terzi e senza il perseguimento di finalità elusive della normativa fiscale.

4.19. Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

Una delle innovazioni più significative della riforma è la distinzione fra società “aperte”, ovvero, nella terminologia del decreto delegato, “*società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*” e società “chiuse”, il cui capitale è destinato a concentrarsi nelle mani di pochi azionisti; con riguardo alle prime si traccia un’ulteriore differenza fra società con azioni quotate in mercati regolamentati e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 2325-*bis*).

Per stabilire quando si sia in presenza di una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, e dunque vada applicata la relativa disciplina, l’art. 111-*bis* disp. att. stabilisce che “*la misura rilevante di cui all’articolo 2325-*bis* del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004*”. I commentatori più attenti hanno osservato come dalla lettera della norma dovrebbe evincersi che i criteri per determinare la diffusione in misura rilevante delle azioni di una società debbano essere verificati alla data del 1° gennaio 2004, senza adeguamento alle modifiche del regolamento Consob che a partire da quella data dovessero intervenire (l’art. 116 del T.U.F. prevede, infatti, che la Consob fissi con regolamento i criteri per l’individuazione dei soggetti emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in maniera rilevante; questi sono attualmente definiti dalla deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971: “*gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento*”).

Si ritiene, in conclusione, che il legislatore sia semplicemente incorso in un’imprecisione normativa e che il valore della diffusione rilevante sia comunque suscettibile nel tempo di eventuali variazioni.

4.20. Formazione fittizia e aumento fittizio del capitale sociale

In materia di illeciti societari, le norme di attuazione e transitorie introducono una nuova versione dell’art. 2632 c.c., ai sensi del quale “*gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*” (art. 111-*quinquies*).

La modifica della norma, come evidenzia la relazione di accompagnamento, consegue alla previsione della non necessaria nominatività delle azioni.

5. LE ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

5.1. Albo delle Società Cooperative

La legge delega n. 366/2001 stabilisce, fra i suoi principi, che la cooperativa a mutualità prevalente deve essere riconoscibile da parte dei terzi (art. 5, co. 1, lett. *b*). In attuazione di tale disposizione, il legislatore

delegato ha stabilito che “*le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci*” (art. 2512, co. 2, ex d.lgs. n. 6/2003) e, altresì, che nei loro atti e nella loro corrispondenza deve essere indicato il numero di iscrizione presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2515, co. 3).

In proposito, le norme di regime transitorio specificano che entro il 30 giugno 2004 il Ministero dell’Attività Produttive deve provvedere ad istituire un Albo delle società cooperative, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente e, in apposita sezione, anche le cooperative a mutualità non prevalente.

L’Albo è curato dallo stesso ministero, il quale deve, altresì, predisporre le condizioni che consentano alle cooperative di trasmettere e depositare i propri bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica (art. 223-*sexiesdecies* disp. att.).

Sembra possibile desumere dalla lettera delle legge che, mentre sono tenute ad iscriversi nell’Albo sia le società a mutualità prevalente ed in apposita sezione anche le cooperative diverse, solo per le prime il legislatore abbia previsto l’obbligo di inviare il proprio bilancio al Ministero delle Attività Produttive. In tal modo il bilancio di esercizio delle cooperative a mutualità prevalente viene sottoposto ad un regime di “doppia pubblicità”, l’una presso il Registro delle imprese, l’altra presso l’Albo delle cooperative.

Al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, spetta, infine, ai sensi dell’art. 223-*sexiesdecies* disp. att, il compito di aggiornare, con cadenza triennale, i valori stabiliti dagli artt. 2519 e 2525 – rispettivamente per individuare le norme applicabili alle società cooperative e il valore nominale di azioni e quote – tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, come calcolato dall’Istat.

È stato osservato in dottrina che la legge, pur prevedendo l’istituendo Albo delle cooperative, nulla dice riguardo ai registri prefettizi attualmente esistenti, in base alla cosiddetta legge Basevi (d.lgs. c.p.s. 26 dicembre 1947 n. 1577); si ritiene tuttavia che questi saranno sostituiti dalla istituzione dell’Albo delle cooperative.

5.2. Ambito di applicazione della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente

Numerose norme di attuazione e transitorie introdotte dal riformatore tracciano i confini del fenomeno cooperativo “*a mutualità prevalente*”, ora ampliandone, ora restringendone la portata.

Le cooperative sociali, anche se non presentano tutte le caratteristiche normativamente previste (artt. 2511 e ss.), sono state fatte rientrare di diritto nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente.

Il legislatore ha infatti constatato come attualmente esse rappresentino una componente molto importante del fenomeno cooperativo – che di norma rifugge fini di speculazione privata per perseguire funzioni di carattere sociale costituzionalmente rilevanti – anche se a differenza delle cooperative protette esse generalmente prestano servizi a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, senza che questi ne siano soci e senza avvalersi delle loro prestazioni.

Pertanto, l'art. 111-*septies* stabilisce che le cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, sono considerate – indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 *ex d.lgs. n. 6/2003* – cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative agricole, vale a dire quelle che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c., sono, invece, considerate cooperative a mutualità prevalente solo se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2513 c.c., ovvero solo quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

La norma in esame ha sollevato alcune perplessità in considerazione del generico riferimento alle cooperative agricole; il che potrebbe lasciar presupporre che il termine possa ricomprendere tutte le cooperative che operano nell'agricoltura, dunque, anche le cooperative di lavoro o quelle che prestano servizi in questo settore. Si ritiene, invece, che i parametri fissati dal terzo comma dell'art. 2513 si applichino alle sole cooperative nelle quali la società acquisisce prodotti (agricoli) da parte dei soci, provvedendo poi a trasformarli, manipolarli, conservarli e commercializzarli per collocarli sul mercato; a ben vedere, dunque, i parametri speciali previsti dall'art. 2513 saranno applicabili ad una minoranza delle cooperative che operano nel settore dell'agricoltura.

Ulteriori critiche sono state mosse in relazione all'indeterminatezza del criterio per la definizione della prevalenza rappresentato dal “valore” dei beni apportati dal socio. Se ne sottolinea in particolare il pericoloso tasso di arbitrio insito nella “stima”, senza alcuna ulteriore specificazione o termine di riferimento della qualità del bene. Per recuperare un minimo di utilità al parametro in questione, gli amministratori della società dovrebbero adottare un “valore” che trovi diretto riscontro nei dati contabili, ovvero il valore totale dei prodotti “*lavorati dalla società*”.

L'art. 111-*septies* prevede, inoltre, l'obbligo per le piccole società cooperative costituite ai sensi della l. 7 agosto 1997, n. 266, di trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'art. 2522 entro il 31 dicembre 2004. Il secondo comma dell'art. 2522 stabilisce, infatti, che essa deve essere costituita da almeno tre soci, persone fisiche e deve adottare le norme della società a responsabilità limitata.

A tal proposito il legislatore ha ritenuto che, attesa la sua ampia diffusione nella pratica, la piccola società cooperativa meritasse di essere mantenuta “autonomamente” in vita, ma, di contro, ha ritenuto necessario l'adeguamento obbligatorio di siffatte cooperative alle norme riguardanti la nuova s.r.l.

Qualche considerazione deve, poi, essere spesa con riguardo alla disciplina delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Ai sensi dell'art. 223-*terdecies*, co. 1, “*le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente*”. La previsione, come si legge nella relazione governativa, si fonda sulla constatazione che la legge bancaria e la normativa di vigilanza apprestino garanzie sufficienti per il riconoscimento dello scopo mutualistico, imponendo “*una prevalenza calibrata alle esigenze e alle caratteristiche dell'attività creditizia*”.

Il secondo comma dell'art. 223-*terdecies*, stabilisce, inoltre, che alle banche popolari (art. 22 e ss. del d.lgs. n. 385/1993, T.U.L.B.), alle banche di credito cooperativo (artt. 33 e ss. del T.U.L.B.) ed ai consorzi agrari

continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366/2001 ovvero la disciplina *ante* riforma.

In dottrina si è osservato come la disposizione in esame, in maniera poco coerente, disponga che a tali istituti continui ad applicarsi non la normativa vigente, bensì quella esistente alla data del 23 ottobre 2001.

Al di là del “vuoto normativo” che viene in tal modo a crearsi, dal quale si può ipotizzare, ad esempio, la conseguenza che non si applichi alle banche popolari e alla banche di credito cooperativo neanche la riforma del diritto penale societario (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), ci si domanda in che modo debbano essere interpretati i rinvii alla disciplina delle s.p.a..

In altri termini ci si domanda se i rinvii che le vigenti norme sulle cooperative operano nei confronti delle banche costituite in forma di s.p.a. debbano essere intesi con riferimento alla disciplina effettivamente vigente al 23 ottobre 2001 ovvero se per i profili strutturali ed organizzativi della banca debba trovare applicazione la normativa effettivamente vigente “tempo per tempo” o anche la riforma del diritto societario e le sue possibili modificazioni.

Analogamente, ci si chiede se anche per tale tipologia di banche si renda, dunque, necessario l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle norme inderogabili introdotte dal d.lgs. n. 6/2003.

Un’ultima disposizione consente di ampliare ulteriormente l’ambito di applicazione della disciplina in materia di cooperative a mutualità prevalente.

Come si legge nella relazione, poiché in alcuni casi le cooperative – pur se genuinamente mutualistiche – non riescono a rispettare il criterio della prevalenza per fattori indipendenti dalla volontà della società e dei suoi amministratori, è stato previsto che “*il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisca, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall’articolo 2513 del codice*” (art. 111-undecies disp. att.).

La facoltà di deroga è concessa in relazione a determinati parametri:

- la struttura dell’impresa e le caratteristiche del mercato in cui le cooperative operano;
- la soggezione a specifiche disposizioni normative;
- la circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

È questa una norma di chiusura che riconosce al Ministero delle Attività Produttive il potere di ampliare il novero delle cooperative protette, permettendo anche ad imprese che apparentemente o momentaneamente non ne posseggono requisiti di godere del regime di favore applicabile alle cooperative a mutualità prevalente (e, *in primis*, delle agevolazioni fiscali). In ogni caso, come precisa la relazione, siffatti regimi derogatori non possano portare a soluzioni che rendano l’inclusione nella categoria protetta più onerosa.

La dottrina, criticando l’ampiezza dei parametri fissati dalla norma, ha osservato che il potere di deroga riconosciuto all’esecutivo dovrebbe essere esercitato solo quando a causa della natura dell’impresa e del mercato oppure della speciale disciplina di settore non sia effettivamente possibile applicare i criteri previsti, in via generale, dall’art. 2513.

5.3. Trasformazione in società lucrative e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici

In ordine alle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'art. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, l'art. 223-*quaterdecies* stabilisce che la deliberazione di trasformazione in società lucrative deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione (dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La relazione che accompagna il d.lgs. n. 6/2003 evidenzia la novità introdotta da questa disposizione, osservando che mentre *“la devoluzione prevista delle leggi vigenti presuppone lo scioglimento della società e la cessazione della attività di impresa da parte delle cooperative, oggi la devoluzione accompagna una società che non cessa di esistere e di operare ma che cambia solamente la propria natura”*.

Al contrario, le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'art. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'art. 2545-*decies* e senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici (223-*quinquiesdecies*, co. 1).

Dal 1° gennaio 2004 anche a queste ultime cooperative è fatto, invece, obbligo di devolvere le riserve indivisibili *ex art. 2545-undecies*, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'art. 2545-*ter*, co. 1, e con esclusione di quelle cooperative che abbiano rinunciato ai benefici fiscali (223-*quinqüiesdecies*, co. 2).

In conclusione, come osserva la relazione, in caso di trasformazione, le cooperative “non Basevi” che abbiano eventualmente accumulato un patrimonio senza usufruire di agevolazioni fiscali non possono essere tenute a devolverlo ai fondi mutualistici.

5.4. Liquidazione degli enti cooperativi

Una disciplina semplificata è dettata dalle norme transitorie in tema di liquidazione delle cooperative. Dispone, infatti, l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. che *“fermo restando quanto previsto degli articoli 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni (dal che si desume che non siano stati operativi in quel lasso di tempo), qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo”*.

5.5. Investitori istituzionali e società di revisione

Infine, il legislatore ha ritenuto opportuno precisare che:

- gli “*investitori istituzionali destinati alle società cooperative*” sono quelli costituiti ai sensi della l. 27 febbraio 1985, n. 49, recante, fra l’altro, provvedimenti per il credito alla cooperazione, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative (art. 111-*octies* disp. att.);
- le “*società di revisione abilitate alla certificazione del bilancio delle società cooperative*” sono quelle disciplinate dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante “*Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili*” (art. 111-*novies* disp. att.).

6. NORME ABROGATE

L’art. 111-*sexies* prevede l’abrogazione di norme d’attuazione ormai non più in vigore; e precisamente degli artt. 100, 101, 108 e 109 disp. att. che contengono la disciplina transitoria della pubblicità commerciale fino all’attuazione dell’allora istituendo registro delle imprese (cosiddetta cancelleria commerciale).

7. TABELLA DI SINTESI

Di seguito, si riepilogano in forma tabellare i termini dei principali adempimenti previsti nella disciplina transitoria della riforma del diritto societario.

2003	
STATUTI	<ul style="list-style-type: none">– le società di capitali, costituite anteriormente al 1° gennaio 2004, possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi alle norme dettate dalla riforma. Tali clausole dovranno essere iscritte nel registro delle imprese ed avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 223-<i>bis</i>, co. 6);– le previgenti disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle norme inderogabili dettate dalla riforma:<ul style="list-style-type: none">– fino al 30 settembre 2004, <i>per le società di capitali</i>,– fino al 31 dicembre 2004, <i>per le cooperative</i>(artt. 223-<i>bis</i>, co. 4, e 223-<i>duodecies</i>, co. 4).
CAPITALE SOCIALE	<p>Le s.p.a. con un capitale sociale inferiore al nuovo limite minimo previsto dalla riforma (120.000 euro) possono conservare la forma di s.p.a. per il tempo stabilito per la loro durata previsto nell’atto costitutivo prima dell’entrata in vigore della riforma (art. 223-<i>ter</i>).</p> <p>In altre parole, nel corso del 2003 e per tutta la loro durata, le s.p.a. possono continuare a dotarsi di un capitale sociale minimo non inferiore a 100.000 euro.</p>

La disciplina transitoria e di attuazione della riforma del diritto societario

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI	<p>Le disposizioni in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari dettate dalla riforma (e precisamente gli artt. 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis) si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta.</p> <p>Tuttavia se i termini per l'impugnazione scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004 (art. 223-sexies).</p> <p>In tal modo si proroga fino al 31 marzo 2004 il diritto di impugnare secondo le nuove disposizioni le deliberazioni i cui termini a tale data siano già scaduti.</p>
1 gennaio 2004	
BILANCI	<p>I bilanci delle società di capitali e delle società cooperative relativi ad esercizi chiusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004, <i>per le società di capitali</i>, - tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, <i>per le società cooperative</i>, <p>possono essere redatti facoltativamente secondo le leggi anteriormente vigenti oppure secondo le nuove disposizioni (artt. 223 undecies, co. 2, e 223 octiesdecies, co. 2).</p>
LIQUIDAZIONE	<p>Le società di capitali e le società cooperative poste in liquidazione a partire dal 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni (artt. 218, co. 2, e 223-novies).</p>
OBBLIGAZIONI	<p>Alle obbligazioni, anche se emesse anteriormente al 1° gennaio 2004, si applicano gli artt. da 2415 a 2420 (art. 223-decies).</p>
SOCIETÀ CON AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE	<p>La misura rilevante di cui all'art. 2325-bis è quella stabilita a norma dell'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 e risultante alla data del 1° gennaio 2004 (art. 111-bis).</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>In tema di s.p.a., dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004, in caso di deliberazioni aventi ad oggetto l'eliminazione delle cause di recesso previste dallo statuto oppure di quelle previste dall'art. 2437, co. 2, ai soci che non hanno concorso a siffatte deliberazioni non è concesso il diritto di recedere dalla società, in difformità con quanto stabilito dall'art. 2437, co. 1, lett. e) (art. 223-vicies ter).</p>
S.P.A. UNIPERSONALE	<p>In caso di unipersonalità della società sussistente anteriormente al 1° gennaio 2004, il termine di 30 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione prevista dall'art. 2362 inizia a decorrere da tale data (art. 223 vicies bis).</p>
GRUPPI	<p>In caso di società soggette ad altrui direzione e coordinamento, gli amministratori devono provvedere dal 1° gennaio 2004 a iscrivere le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e coloro che ne sono soggetti in una sezione del registro delle imprese appositamente istituita <i>ex art. 2497-bis</i>.</p>
PATTI PARASOCIALI	<p>Il limite di cinque anni previsto dall'art. 2341 bis inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutti i patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 (art. 223-vicies semel).</p>
31 marzo 2004	
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI	<p>Scadono al 31 marzo 2004 i termini della proroga per impugnare, applicando le disposizioni della riforma, le deliberazioni assembleari adottate anteriormente al 1° gennaio 2004 (art. 223-sexies).</p>
30 giugno 2004	
ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE	<p>Il Ministro delle Attività Produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura dello stesso Ministero, ove sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente.</p> <p>In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (art. 223-sexiesdecies).</p>

La disciplina transitoria e di attuazione della riforma del diritto societario

DIRITTO DI RECESSO	Scade il termine previsto per le s.p.a. entro il quale in caso di deliberazioni aventi ad oggetto l'eliminazione delle cause di recesso previste dallo statuto oppure di quelle previste dall'art. 2437, co. 2, non era applicabile l'art. 2437, co. 1, lett. e). Ne consegue che dal 1° luglio 2004 ai soci che non hanno concorso all'adozione di siffatte deliberazioni è attribuito il diritto di recedere dalla società (art. 223- <i>vicies ter.</i>).
30 settembre 2004	
STATUTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	Scade il termine entro il quale le società di capitali devono adeguare i loro statuti alle norme inderogabili dettate dalla riforma (art. 223- <i>bis</i> , co. 4). Nella relazione governativa si legge che in caso di mancato adeguamento le società non possono ulteriormente operare e che ciò costituisce causa di scioglimento <i>ope legis</i> .
BILANCI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	I bilanci delle società di capitali relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223- <i>undecies</i> , co. 3).
31 dicembre 2004	
STATUTI DELLE COOPERATIVE	Scade il termine entro il quale le società cooperative devono adeguare i loro statuti alle norme inderogabili dettate dalla riforma (art. 223- <i>duodecies</i> , co. 4). Nella relazione governativa si legge che in caso di mancato adeguamento le società non possono ulteriormente operare e che ciò costituisce causa di scioglimento <i>ope legis</i> .
BILANCI DELLE COOPERATIVE	I bilanci delle società cooperative relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223- <i>octiesdecies</i> , co. 2).
31 dicembre 2008	
PATTI PARASOCIALI	Scade il termine di efficacia dei patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 (art. 223- <i>vicies semel</i>).

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it